Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — Hansen Medical / EUIPO — Covidien (MAGELLAN)

(Causa T-222/16) (1)

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea denominativo MAGELLAN — Uso effettivo — Onere della prova — Articolo 15 e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18 e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001] — Irregolarità procedurale commessa dalla divisione di annullamento — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 94 del regolamento n. 2017/1001] — Procedura orale — Articolo 77 del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 96 del regolamento n. 2017/1001]»]

(2018/C 134/25)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: Hansen Medical, Inc. (Mountain View, California, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Kunze, G. Würtenberger e T. Wittmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Covidien AG (Neuhausen am Rheinfall, Svizzera) (rappresentanti: R. Ingerl e D. Wiedemann, avvocati)

#### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 febbraio 2016 (procedimenti R 3092/2014-2 e R 3118/2014-2), relativa a un procedimento di decadenza tra la Hansen Medical e la Covidien.

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Hansen Medical, Inc. è condannata alle spese.
- (1) GU C 270 del 25.7.2016.

Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — CEE Bankwatch Network/Commissione

(Causa T-307/16) (1)

(«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti una decisione della Commissione relativa alla concessione di un prestito Euratom a sostegno del programma ucraino di miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Interesse pubblico prevalente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Applicazione ai documenti relativi alle decisioni prese nell'ambito del Trattato CEEA»)

(2018/C 134/26)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: CEE Bankwatch Network (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: C. Kiss, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart e C. Cunniffe, agenti)

IT

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti inizialmente M. Holt e D. Robertson, successivamente S. Brandon, agenti)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2016) 2319 final della Commissione, del 15 aprile 2016, che nega, sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l'accesso a una serie di documenti riguardanti la decisione C(2013) 3496 final della Commissione, del 24 giugno 2013, relativa alla concessione di un prestito Euratom a sostegno del programma ucraino di miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari.

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La CEE Bankwatch Network sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.
- (1) GU C 305 del 22.8.2016.

Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — Zink/ Commissione

(Causa T-338/16 P) (1)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Mancato versamento dell'indennità per diversi anni in seguito ad un errore amministrativo — Articolo 90, paragrafo 1, dello statuto — Termine ragionevole»)

(2018/C 134/27)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Richard Zink (Bamako, Mali) (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e F. Simonetti, agenti)

## Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) dell'11 aprile 2016, Zink/Commissione (F-77/15, EU:F:2016:74), e diretta all'annullamento di tale sentenza.

# Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione), dell'11 aprile 2016, Zink/Commissione (F-77/15) è annullata.
- 2) La decisione del 23 luglio 2014 dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione europea è annullata in quanto, con tale decisione, la Commissione aveva negato al sig. Richard Zink il pagamento dell'indennità di dislocazione relativa al periodo che va dal 1º settembre 2007 al 30 aprile 2009.